

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di legittima difesa. C. 1309, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	65
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009</i>)	73
Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. C. 1354, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	65
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	66

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo. Atto n. 62 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	66
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo. Atto n. 65.	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernente gli interventi relativi alle calamità naturali. Atto n. 66.	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernente gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati. Atto n. 67.	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali. Atto n. 68 (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	69
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. —

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 15.15.

Disposizioni in materia di legittima difesa.**C. 1309, approvato dal Senato, e abb.**

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2019.

Il sottosegretario Massimo BITONCI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*).

Maura TOMASI (Lega), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1309, approvato dal Senato, e abb., recante Disposizioni in materia di legittima difesa;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince che:

essendo ormai concluso l'esercizio finanziario 2018, poiché ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, le quote dei fondi speciali di parte corrente riferite a provvedimenti non approvati in via definitiva entro la fine dell'anno costituiscono economie di bilancio, si rende necessario modificare la norma di copertura di cui all'articolo 8, comma 2, facendo decorrere l'onere dall'anno 2019 e adeguando di conseguenza la copertura finanziaria al corrente triennio 2019-2021;

in tal senso, la predetta relazione tecnica è stata positivamente verificata a condizione che sia riformulato il comma 2 dell'articolo 8, imputando l'intero onere, valutato in 590.940 euro annui a decorrere

dall'anno 2019, all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2019-2021, di competenza del Ministero della giustizia, che reca le occorrenti disponibilità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 8, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 590.940 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. ».

Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione.

C. 1354, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2019.

Il sottosegretario Massimo BITONCI, nel segnalare che la relazione tecnica di

cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, non è stata ancora ultimata, chiede un ulteriore rinvio ai fini della conclusione dell'esame.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018.

C. 1432 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 gennaio 2019.

Il sottosegretario Massimo BITONCI, nel segnalare che la relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, non è stata ancora ultimata, chiede un ulteriore rinvio ai fini della conclusione dell'esame.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone

ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo.

Atto n. 62.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Maura TOMASI (Lega), *relatrice*, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame è stato redatto in attuazione dell'articolo 1 della legge di delegazione europea 25 ottobre 2017, n. 163, per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. All'Allegato A della citata legge è prevista, al punto 20, l'adozione, secondo i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, del decreto legislativo occorrente per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, che reca norme sull'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (MAE), il cui termine di recepimento scade il 5 maggio 2019.

In particolare, l'articolo 5 della direttiva riguarda il « Patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo ». Il paragrafo 1 dispone che: « Lo Stato membro di esecuzione assicura che la persona ricercata goda del diritto al patrocinio a spese dello Stato dal momento dell'arresto eseguito in conformità del mandato d'arresto europeo fino alla consegna o fino al momento in cui la decisione sulla mancata consegna diventi definitiva ». Significativa è la regola posta dal paragrafo 2 dell'articolo 5, e cioè che: « Lo Stato membro di emissione assicura che la persona ricercata oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo ai fini dell'esercizio di un'azione

penale e che esercita il diritto di nominare un difensore sul territorio di quello Stato membro affinché assista il difensore nello Stato membro di esecuzione, in virtù dell'articolo 10, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/487/UE, abbia il diritto al patrocinio a spese dello Stato nello Stato membro di emissione nell'ambito di tale procedimento nello Stato membro di esecuzione, nella misura in cui il patrocinio a spese dello Stato sia necessario ad assicurare un accesso effettivo alla giustizia». Il paragrafo 3 aggiunge poi che il diritto al beneficio di cui ai due paragrafi precedenti può essere subordinato a una valutazione delle risorse a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, che si applica analogamente a quanto previsto in generale per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali. L'articolo 4, sul « Patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali » prevede che gli Stati membri assicurano che gli indagati o imputati privi di risorse sufficienti a coprire i costi dell'assistenza di un difensore godano del diritto al patrocinio a spese dello Stato quando sia necessario nell'interesse della giustizia. Gli Stati membri possono prevedere una valutazione delle risorse e/o del merito al fine di determinare se debba essere concesso il patrocinio a spese dello Stato. Qualora uno Stato membro applichi una valutazione delle risorse, tiene conto di tutti i fattori pertinenti e obiettivi quali il reddito, il patrimonio e la situazione familiare dell'interessato, nonché il costo dell'assistenza di un difensore e il livello di vita in tale Stato membro per determinare se, in funzione dei criteri applicabili in tale Stato membro, gli indagati o imputati sono privi di risorse sufficienti a coprire i costi dell'assistenza di un difensore. Qualora uno Stato membro applichi una valutazione delle risorse, tiene conto della gravità del reato, della complessità del caso e della severità della sanzione in questione, per determinare se la concessione del patrocinio a spese dello Stato sia necessaria nell'interesse della giustizia. In ogni caso, la verifica del merito può considerarsi soddisfatta nelle situazioni seguenti: a) quando l'indagato o l'imputato è con-

dotto dinanzi a un giudice o tribunale competente a decidere in merito alla detenzione, in qualsiasi fase del procedimento che rientri nell'ambito di applicazione della presente direttiva; e b) durante la detenzione. Il patrocinio a spese dello Stato è concesso solamente ai fini del procedimento penale in cui la persona interessata è indagata o imputata per un reato.

In merito all'articolo 1 recante modifica dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, inerente l'applicabilità dell'istituto del gratuito patrocinio anche nei procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo e, posto che la relazione tecnica assicura che si tratta di disposizione che si limita alla mera « formalizzazione » di adeguamento della normativa nazionale alla normativa comunitaria e che la prassi applicativa adottata dalle Corti d'Appello, in virtù di una valutazione estensiva dell'articolo 75, comma 1, del testo unico delle spese di giustizia, avrebbe sinora già consentito l'accesso al beneficio dell'istituto del gratuito patrocinio relativamente ai soggetti interessati da procedimenti di esecuzione di mandato d'arresto europeo (MAE), non ha nulla da osservare. Ritiene ad ogni modo utile evidenziare che la mera attestazione della neutralità di nuove norme dovrebbe essere sempre accompagnata in relazione tecnica dalla puntuale illustrazione degli elementi e dei dati che siano idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità. Pertanto, andrebbero comunque richiesti elementi informativi integrativi della relazione tecnica a dimostrazione della neutralità della norma, corredati di dati che siano idonei a comprovare l'avvenuto sostenimento negli ultimi 5 anni di oneri per il gratuito patrocinio per tale tipologia di procedimenti, in termini analoghi a quanto effettuato relativamente all'articolo 2.

Relativamente all'articolo 2 recante modifica dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in merito alla modifica alla disciplina dei casi di esclusione dal gratuito patrocinio ritiene utile premettere

che la norma reca un ampliamento della platea di accesso al gratuito patrocinio così come previsto dalla legislazione vigente, stabilendo che d'ora innanzi valga l'esclusione del diritto al beneficio, pur in presenza dei requisiti di legge, solo per i soggetti condannati con sentenza « definitiva » per un reato di natura « tributaria », mentre la norma vigente escludeva, sino ad oggi, tutti gli indagati e condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati « tributari ». Per i profili contabili, osserva che la novella incide su fattori di spesa inequivocabilmente riconducibili ad oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge di contabilità, circostanza che autorizza il ricorso agli strumenti di flessibilità previsti in bilancio in presenza di oneri di spesa che eccedano le previsioni di stanziamento annuali. Per i profili di quantificazione, posto che la relazione tecnica procede alla valutazione del nuovo e maggior onere basandosi sulla individuazione dei procedimenti penali connessi ai reati tributari, richiamando l'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità, ritiene che andrebbero innanzitutto esplicitate le fonti attraverso cui sia possibile operare un riscontro rispetto alla tipologia e al numero dei procedimenti ivi analiticamente indicati. Con riferimento all'adozione della percentuale del 2 per cento quale valore medio dei procedimenti penali iscritti nel triennio, al netto di quelli conclusi con condanna, che risulterebbero mediamente interessati dall'istituto del gratuito patrocinio, andrebbe illustrato il criterio di determinazione di tale percentuale, da cui scaturisce per la relazione tecnica una stima di 800 procedimenti penali in materia tributaria, in ragione annua, che potranno essere interessati dalla attuazione del gratuito patrocinio a carico dello Stato. In merito poi al grado di prudenzialità dell'onere unitario assunto dalla relazione tecnica (3.000 euro), ritiene utile richiedere gli elementi e parametri assunti nel relativo calcolo atteso che lo stesso è da riferire ai soli procedimenti penali connessi a reati di natura tributaria.

In relazione all'articolo 3 recante modifica dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in merito all'esclusione dal beneficio del gratuito patrocinio per gli imputati di reati tributari, anche alla luce delle considerazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa, non ha osservazioni da formulare.

Per ciò che concerne l'articolo 4 recante disposizioni finanziarie, relativamente al comma 1, con riferimento alla copertura degli oneri relativi all'articolo 2, che viene posta a carico del fondo per il recepimento della normativa europea di cui al capitolo 2815 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del bilancio 2019/2021, non ha osservazioni da formulare. In merito ai commi 2 e 3, dal momento che ivi è prevista la formale clausola di « neutralità » per le restanti norme contenute nel provvedimento, rammenta che l'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità, prevede che, per le disposizioni corredate di siffatte clausole, la relazione tecnica debba riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, nonché l'illustrazione dei dati e degli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione, restando in ogni caso precluso il ricorso a tale istituto in presenza di spese di natura giuridicamente obbligatoria.

Il sottosegretario Massimo BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) manifesta perplessità in ordine alla previsione recata dall'articolo 2 dello schema in esame, in base alla quale verranno ammessi al gratuito patrocinio, contrariamente a quanto previsto dal diritto vigente, anche gli indagati, gli imputati e i

condannati in via non definitiva per reati tributari. Ritiene infatti non meritevoli di tutela soggetti che potrebbero risultare privi di sostanze proprio perché non hanno dichiarato al fisco i propri redditi ed evidenzia l'onere che graverà sull'erario in conseguenza di tale previsione.

Dal punto di vista procedurale evidenzia inoltre le difficoltà applicative della norma derivanti dalla possibilità che il procedimento penale e quello tributario relativi a una medesima fattispecie, che procedono parallelamente, si concludano in momenti diversi.

Maura TOMASI (Lega), *relatrice*, pur ricordando come gli indagati e gli imputati debbano essere considerati non colpevoli fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, si dichiara comunque d'accordo, in linea di principio, con quanto evidenziato dal collega D'Ettore.

Claudio BORGHI, *presidente*, si riserva di approfondire la questione sollevata dall'onorevole D'Ettore, sottolineando comunque come la Commissione bilancio debba concentrare il proprio esame sui profili finanziari del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo.

Atto n. 65.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernente gli interventi relativi alle calamità naturali.

Atto n. 66.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernente gli interventi relativi all'assi-

stenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati.

Atto n. 67.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali.

Atto n. 68.

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto.

Emanuele CESTARI (Lega), *relatore*, fa presente che i quattro schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto in esame provvedono alla ripartizione della quota dell'otto per mille IRPEF per l'anno 2017, con riferimento alle scelte effettuate dai contribuenti sulle dichiarazioni dei redditi del 2014, relative ai redditi percepiti nell'anno 2013.

Evidenzia che il piano di riparto è elaborato sulla base della nuova disciplina normativa di cui all'attuale testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, vigente a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 2013. Segnala che tale disciplina normativa prevede che la quota dell'otto per mille di diretta gestione statale venga ripartita, di regola, in cinque quote uguali per le cinque tipologie di interventi ammesse a contributo e che i beneficiari del contributo vengano individuati sulla base delle valutazioni espresse dalle cinque Commissioni tecniche costituite per ognuna delle tipologie di intervento previste.

Ricorda che per il riparto delle risorse relative all'anno 2017 sono stati presentati quattro distinti schemi di decreto, riferiti alle seguenti tipologie di interventi ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille di diretta gestione statale:

schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo (Atto n. 65);

schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi alle calamità naturali (Atto n. 66);

schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati (Atto n. 67);

schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali (Atto n. 68).

Segnala che non è stato invece presentato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di assegnazione delle risorse per la quinta categoria, relativa all'edilizia scolastica. Per quanto concerne tale fattispecie, evidenzia che la relazione illustrativa spiega che, analogamente allo scorso anno, per l'anno 2017 non sono state presentate istanze in quanto con l'articolo 1, commi 160 e 172, della legge n. 107 del 2015, cosiddetta « La buona scuola », le risorse per il triennio 2015-2017 sono state destinate al piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di consentire lo svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri.

Ricorda che la presentazione al Parlamento dei provvedimenti è avvenuta il 9 gennaio 2019, in linea con la tempistica stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, che ne prevede la trasmissione al Parlamento entro il 12 febbraio di ogni anno e l'adozione entro il 19 marzo.

Segnala che con i quattro schemi in esame si provvede al riparto della quota dell'otto per mille IRPEF, di pertinenza statale per il 2017, nell'importo complessivo di 24.056.763 euro. Sottolinea che, considerando anche la quota assegnata alla categoria relativa all'edilizia scolastica,

pari a 6.014.190 euro, le risorse complessivamente assegnate per le finalità dell'otto per mille IRPEF di pertinenza statale raggiungono i 30.070.953 euro.

Evidenzia come si tratti di un importo notevolmente inferiore rispetto a quanto teoricamente spettante allo Stato sulla base delle scelte dei contribuenti, pari a 181.066.782 euro. Fa presente che tale differenza deriva dalla circostanza che il suddetto importo risulta decurtato da diverse disposizioni legislative vigenti, che ne hanno disposto la destinazione ad altre finalità.

Sulla questione della riduzione delle risorse dell'otto per mille a gestione statale ricorda che è ripetutamente intervenuta la Corte dei Conti, la quale sin dai primi anni di applicazione dell'istituto, ma sistematicamente a partire dal 2004, ha stigmatizzato la prassi della distrazione, per esigenze di bilancio, della maggior parte delle risorse che i contribuenti destinano allo Stato nella scelta effettuata in sede di dichiarazione dei redditi, verso finalità diverse da quelle tassativamente indicate dalla legge n. 222 del 1985.

Rileva che questa criticità è stata peraltro risolta dalla legge 163 del 2016, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, la quale ha introdotto il divieto di utilizzo delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille di pertinenza statale per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate.

Tuttavia, come anche sottolineato dalla Corte dei conti, evidenzia che le disposizioni normative intervenute finora continueranno ad incidere in diminuzione e in modo continuativo sulla capienza dei fondi dell'otto per mille di competenza statale, dato il carattere permanente delle riduzioni fin qui previste.

A fronte delle decurtazioni evidenziate ritiene vada peraltro considerato l'importo aggiuntivo derivante dal recupero di parte delle somme delle annualità precedenti a titolo di restituzioni per risparmi sulle somme assegnate, per lavori non fatti o per economie di attività, o per retroces-

sione del contributo per mancato inizio delle attività medesime, che quest'anno ammonta a 65.000 euro.

Ricorda che la normativa che disciplina il riparto prevede che qualora il Consiglio dei ministri, su proposta del suo Presidente, intenda derogare al criterio della ripartizione in cinque quote uguali, il Governo è tenuto a trasmettere alla Camera una relazione che dia conto delle ragioni per cui ha derogato ai criteri suddetti.

Segnala che, in attuazione della suddetta facoltà di deroga, il Consiglio dei ministri, con delibera 8 novembre 2018, ha disposto la riduzione del 50 per cento delle quote relative alle categorie « Fame nel mondo » e « Assistenza ai rifugiati », per un ammontare di euro 3.007.095 ciascuna, ed è stato conseguentemente disposto l'incremento di tale somma, pari a 6.014.190 euro, alla quota della categoria « Calamità naturali », che raggiunge così un totale di euro 12.028.381.

Inoltre, con riguardo alla categoria dei beni culturali, segnala che, con delibera 27 settembre 2017, il Consiglio dei ministri ha deciso di derogare al criterio concernente la distribuzione territoriale degli interventi tra le cinque aree geografiche previste dalla normativa, destinando la quota relativa a tale categoria unicamente ad interventi nelle zone colpite dal sisma verificatosi nel Centro-Italia a far data dal 24 agosto 2016. Fa presente che tale scelta è volta ad anticipare agli anni 2017 e 2018 l'applicazione delle disposizioni di deroga introdotte dall'articolo 21-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, il quale prevede che la quota parte dell'otto per mille dell'IRPEF relativa alla conservazione dei beni culturali sia destinata, per dieci anni, agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito dei suddetti eventi sismici.

Evidenzia che, in relazione alle suddette deroghe, la relazione illustrativa degli schemi di riparto in esame prevede che, con successiva relazione, verrà dato conto delle motivazioni per cui il Governo ha

derogato ai criteri generali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998.

Fa presente che, come indicato nel preambolo degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille IRPEF di pertinenza statale per il 2017, sono pervenute 344 domande, di cui 80 per la fame nel mondo, di cui 76 ammesse alla valutazione tecnica; 55 per calamità naturali, di cui 45 ammesse alla valutazione tecnica; 190 per conservazione beni culturali, di cui 36 ammesse alla valutazione tecnica; 19 per assistenza ai rifugiati, tutte ammesse alla valutazione tecnica.

Segnala che, delle istanze pervenute, 191 sono state escluse per mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Tra queste, 144 sono relative alla categoria « Conservazione dei beni culturali », escluse in quanto riferite ad interventi in zone non rientranti nelle aree colpite dal sisma di cui al decreto-legge n. 8 del 2017.

Evidenzia che sono stati ammessi alla valutazione delle Commissioni tecniche 153 progetti. Ai fini della ripartizione, sono state ammesse a finanziamento le istanze che hanno conseguito il punteggio più alto nella valutazione, fino a concorrenza della somma disponibile per ogni categoria.

Fa presente che, nel complesso, le istanze ammesse al finanziamento sono risultate 37, con una percentuale di ammissione, ossia un rapporto tra domande ammesse e domande presentate, pari al 10,8 per cento. Nel dettaglio, si tratta di:

17 istanze, per un importo di 3,007 milioni di euro, per interventi relativi alla fame nel mondo, con una percentuale di ammissione (rapporto domande ammesse/domande presentate) pari al 21,3 per cento;

10 istanze, per un importo di 12,028 milioni di euro, per interventi relativi alle calamità naturali, con una percentuale di ammissione pari al 18,2 per cento;

9 istanze, per un importo di 6,014 milioni di euro, per interventi relativi alla

conservazione dei beni culturali, con una percentuale di ammissione pari al 4,7 per cento;

1 istanza, per un importo di 3,007 milioni di euro, per interventi relativi all'assistenza ai rifugiati, con una percentuale di ammissione pari al 5,3 per cento.

Infine, per il dettaglio della normativa che attualmente disciplina la materia, per gli interventi di rideterminazione della quota dell'otto per mille disposti dal legislatore nel corso del tempo a copertura di oneri derivanti da interventi legislativi, nonché per il dettaglio delle istanze presentate ed ammesse al finanziamento, rinvia alla documentazione predisposta dal Servizio Studi.

Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con quanto evidenziato dal relatore.

Pietro NAVARRA (PD) chiede che il seguito dell'esame sia rinviato, ai fini di poter approfondire i contenuti degli schemi di decreto in esame e della relativa documentazione predisposta dagli uffici.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di legittima difesa. C. 1309,
approvato dal Senato, e abb.

**RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA AI SENSI
DELL'ARTICOLO 17, COMMA 8, DELLA LEGGE N. 196 DEL 2009**

9304



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale di Finanza
UFFICIO X

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e finanze
23 GEN. 2019
Prot. n. <u>A-569</u>

Roma,

23 GEN. 2019

Prot. n. 12811/2019
Entrata prot. n. 12540/2019
Allegati: 1
Risposta a Nota del

All'Ufficio legislativo Economia
Sede
e p.c. All'Ufficio del coordinamento
legislativo
Sede
All'Ufficio legislativo Finanze
Sede

OGGETTO: A.C. 1309 e connessi – Testo unificato recante: “*Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa*”. Testo e relazione tecnica aggiornata.

Si fa riferimento al provvedimento di iniziativa parlamentare indicato in oggetto.

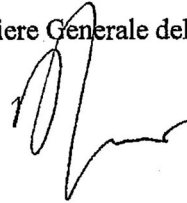
Al riguardo, tenuto conto che l'esercizio finanziario 2018 si è concluso e che, come previsto dall'articolo 18, comma 3 della legge 196 del 2009, le quote dei fondi speciali di parte corrente riferita all'esercizio 2018, dei provvedimenti non approvati in via definitiva, costituiscono economie di bilancio, si rende necessario modificare la norma di copertura di cui all'articolo 8, comma 2, facendo decorrere l'onere dall'anno 2019 e adeguando di conseguenza la copertura finanziaria al corrente triennio 2019 – 2021.

Pertanto, si restituisce positivamente verificata la relazione tecnico-finanziaria aggiornata al triennio di riferimento 2019-2021, pervenuta dal Ministero della giustizia, con nota prot. n. 2542 del 21 gennaio 2019 a condizione che l'articolo 8, comma 2 del disegno di legge venga modificato come segue:

“2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 590.940 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia."

Il Ragioniere Generale dello Stato.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by a series of loops and a horizontal stroke at the end.

RELAZIONE TECNICA

Le disposizioni contenute nel presente disegno di legge sono rivolte a modificare e perfezionare l'istituto della legittima difesa, il quale trova il suo fondamento nella necessità di autotutela immediata della persona, necessità che si manifesta nel momento in cui, in assenza dell'ordinaria tutela apprestata dall'ordinamento, viene riconosciuta entro determinati limiti una deroga alla prerogativa dello Stato dell'uso della forza per reprimere alcune tipologie di reato.

La relativa disciplina è contenuta nell'art. 52 del codice penale, che detta altresì i requisiti fondamentali, in presenza dei quali è esclusa la punibilità: l'esistenza di un diritto da tutelare (proprio o altrui); la necessità della difesa; l'attualità del pericolo; l'ingiustizia dell'offesa; il rapporto di proporzione tra difesa e offesa. In particolare, la proposta normativa tende a focalizzare la criticità di alcune situazioni, ritenute meritevoli di particolare tutela quali soprattutto quelle collegate a reati commessi presso l'abitazione/domicilio della persona con coinvolgimento dei familiari: significativi, in tali casi, gli interventi diretti ad aggravare le sanzioni penali già previste, ad escludere la responsabilità per i danni subiti e quindi il risarcimento a favore di colui che si sia introdotto volontariamente ed arbitrariamente nelle sfere di dimora e pertinenze altrui nonché all'estensione della perseguibilità d'ufficio qualora la violazione domiciliare sia commessa per perpetrare altri reati come il furto o la rapina. La disciplina in esame, poi, trova applicazione anche nel caso in cui il fatto reato venga compiuto nelle immediate adiacenze dei luoghi dove viene esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale quando sia dimostrata la volontà di introdursi in tali posti con violenza alle cose ed alle persone o di volersene allontanare senza desistere dall'offesa alle stesse.

Oltre alla legittima difesa, il provvedimento in esame ridisegna i limiti dell'eccesso colposo, previsto dall'articolo 55 c.p., soprattutto per escludere la punibilità di alcune condotte, allargando il raggio di operatività dell'istituto, che ricorre allorché sussistono i presupposti di fatto di una causa di giustificazione (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere, legittima difesa, uso legittimo delle armi, stato di necessità), ma l'agente per colpa ne travalica i limiti. Nella prospettiva disegnata, quindi, si pone attenzione alle dinamiche collegate ai furti in abitazione ed ai furti con strappo, fattispecie di reato per le quali le pene risultano sensibilmente aggravate e per le quali la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena diventa collegata e subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

Articolo 1**(Modifiche agli articoli 52 del codice penale)**

Le modifiche apportate all'articolo 52 del codice penale, sono finalizzate ad introdurre rilevanti innovazioni riguardo alla disciplina della scriminante soggettiva della legittima difesa, allargando le ipotesi di ricorso a tale causa di giustificazione quando i reati sono commessi in ambito domiciliare o in luoghi ove si estrinseca la vita privata e lavorativo-professionale di una persona come proiezione della propria libertà individuale.

Mediante il riferimento all'art. 614 c.p. (violazione di domicilio) è stabilito il diritto all'autotutela in un domicilio privato (secondo comma) oltre che in un negozio o un ufficio (terzo comma). In tali ipotesi, è sempre autorizzato il ricorso a "un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo" per la difesa legittima della "propria o altrui incolumità" o dei "beni propri o altrui".

In relazione, poi, alla difesa dei beni, ai fini della sussistenza della scriminante: a) il reo non deve avere desistito (dall'azione illecita) b) deve sussistere il pericolo di aggressione.

In presenza delle indicate condizioni, è stata introdotta una sorta di presunzione legale del requisito di proporzionalità tra difesa e offesa.

E' introdotto, infine, il quarto comma dell'articolo 52 a precisare che la presunzione di legittima difesa sussiste ogni qual volta si compia un atto per respingere l'intrusione altrui posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica.

Le modifiche introdotte hanno natura precettiva e ordinamentale. La valenza delle predette disposizioni, tuttavia, è suscettibile di determinare sostanziali effetti a livello processuale: infatti, il numero dei casi giudizialmente accertati di legittima difesa, alla luce delle previsioni introdotte col presente provvedimento, sarà determinante ai fini della quantificazione dell'onere finanziario che lo Stato sarà chiamato ad anticipare ai fini di sostenere le spese legali di cui all'articolo 8 del presente provvedimento, cui si rimanda.

Articolo 2**(Modifica all'articolo 55 del codice penale)**

La disposizione pone attenzione alle ipotesi di c.d. eccesso colposo di legittima difesa, con la previsione, contenuta nella nuova dizione dell'articolo 55, comma 2 c.p., di escludere la fattispecie del reato colposo commesso a tutela della propria o altrui incolumità fisica o libertà personale o sessuale, qualora l'agente sia stato indotto in errore da un "grave turbamento psichico" derivante dalla situazione di pericolo in atto causato dalla persona contro la quale è stata diretta la reazione difensiva che, nel perpetrare il reato, si sia avvalsa di circostanze di tempo (ad esempio ore serali o notturne) di luogo o abbia minacciato o paventato abusi ad altre persone (ad esempio i familiari) anche con riferimento all'età (ad esempio figli o persone anziane).

Le modifiche introdotte hanno natura precettiva e ordinamentale. La valenza delle predette disposizioni, tuttavia, è suscettibile di determinare effetti sotto il profilo finanziario: infatti, si ritiene che il numero dei casi giudizialmente accertati possa subire un incremento attesa la rilevanza sociale e mediatica del fenomeno trattato nell'attuale momento storico. Come già rappresentato all'articolo precedente, la quantificazione dell'onere finanziario riguarderà le spese legali che lo Stato sarà chiamato a sostenere, problematica che verrà affrontata in sede di esame del successivo articolo 8, cui si rimanda.

Articolo 3

(Modifica all'articolo 165 del codice penale)

La norma in esame mira a fornire una tutela maggiore, anche a livello processuale, per coloro che hanno subito furti nelle abitazioni e furti con strappo, ipotesi delittuose per le quali le sanzioni penali risultano sensibilmente aggravate e per le quali la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena diventa collegata e subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

La disposizione ha natura precettiva e non comporta effetti negativi per la finanza pubblica: si rileva, piuttosto, che la condizione necessaria di sottoporre il beneficio della sospensione al risarcimento del danno potrà determinare effetti deflattivi e di contenimento del contenzioso civile prodromico alla definizione del procedimento penale.

Articolo 4

(Modifica all'articolo 614 del codice penale)

La previsione in esame, relativa all'ipotesi delittuosa della violazione di domicilio di cui si è già ampiamente discusso, riguarda il sensibile inasprimento delle sanzioni penali correlate al reato de quo: l'entità delle stesse varia da uno a quattro anni nelle ipotesi ordinarie e da due a sei anni nelle ipotesi aggravate. *La disposizione, di natura ordinamentale e precettiva non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.*

Articolo 5

(Modifica all'articolo 624-bis del codice penale)

Anche tale previsione, analogamente alla precedente, la quale è relativa all'ipotesi delittuosa di furto in abitazione e di furto con strappo, di cui si è già ampiamente discusso, riguarda il sensibile inasprimento delle sanzioni penali correlate al reato de quo: l'entità delle stesse varia da quattro a sette anni nelle ipotesi ordinarie e da cinque a dieci anni nelle ipotesi aggravate. Anche la sanzione pecuniaria è aumentata: la stessa da 927 euro a 2.000 euro, passa da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 2.500 euro. *La disposizione, di natura ordinamentale e precettiva non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Per quanto riguarda la sanzione pecuniaria, l'innalzamento degli importi della medesima comporterà un flusso erariale positivo, allo stato non quantificabile, per le casse dello Stato.*

Articolo 6

(Modifica all'articolo 628 del codice penale)

La norma modifica la misura della pena prevista per il reato di rapina nel caso ordinario e nel caso di concorrenza di alcune circostanze aggravanti. Nella prima ipotesi l'entità della pena è variata nel minimo che da quattro passa a cinque anni, mentre nel caso aggravato di cui al terzo comma, la sanzione della reclusione cambia nel minimo passando da cinque a sei anni, mentre la sanzione della multa, la stessa da 1.290 euro a 3.098 euro, passa da un minimo di 2.000 euro ad un massimo di 4.000 euro. Infine, nel caso delle circostanze aggravanti di cui al quarto comma, la sanzione della reclusione cambia nel minimo passando da sei a sette anni, mentre la sanzione della multa, la stessa da 1.538 euro a 3.098 euro, passa da un minimo di 2.500 euro ad un massimo di 4.000 euro. *La disposizione, di natura ordinamentale e precettiva*

non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Per quanto riguarda la sanzione pecuniaria, l'innalzamento degli importi della medesima comporterà un flusso erariale positivo, allo stato non quantificabile, per le casse dello Stato.

Articolo 7

(Modifica all'articolo 2044 del codice civile)

L'articolo in esame conferma la non punibilità della condotta di chi agisce per "legittima difesa" secondo i criteri ed i presupposti già illustrati nel secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 52 c.p., atteso che si prevede l'esclusione della responsabilità in sede civile e, quindi, l'eventuale risarcimento dei danni subiti dagli autori dei reati (violazione di domicilio, furto in abitazione, furto con strappo) di cui si discute nel presente provvedimento. Invece, il secondo comma dell'articolo, pur prevedendo e confermando l'esenzione da responsabilità penale di chi abbia agito con eccesso di colpa, trovandosi nelle situazioni descritte dall'articolo 55, secondo comma c.p., lascia comunque aperta la strada ad eventuali azioni in sede civile da parte del suddetto autore del reato, che risulti in qualche modo danneggiato da colui che ha posto in essere la reazione all'evento delittuoso. In questa ipotesi, la valutazione della misura dell'indennità concessa a titolo risarcitorio è rimessa all'equo apprezzamento del giudice che valuterà le concause (tra cui sono determinanti la gravità, le modalità realizzative ed il contributo della condotta del c.d. "danneggiato") che hanno contribuito ad ingenerare nella persona un comportamento di eccessiva tutela. *La disposizione, rimanendo circoscritta nell'ambito civile e regolando le situazioni private delle parti in causa, non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.*

Articolo 8

(Disposizioni in materia di spese di giustizia)

La disposizione in esame introduce l'articolo 115-bis del D.P.R. 115/2002 (*Testo unico delle disposizioni legislative o regolamentari in materia di spese di giustizia*): l'articolo di nuova formulazione, stabilisce che qualora nei confronti della persona che ha commesso il fatto in presenza delle condizioni di cui agli articoli 52, secondo, terzo, e quarto comma e 55, secondo comma c.p., sia stato emesso un provvedimento di archiviazione o una sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento, l'onere relativo all'onorario ed alle spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte venga assunto dallo Stato

il quale provvede ad anticiparle, al fine di sostenere le spese legali, attenendosi alle modalità già previste dagli articoli 82 ed 83 del predetto T.U. : inoltre, con deroga alla previsione di cui al comma 2 dell'art. 82, vengono anticipate anche le spese documentate e le indennità di trasferta - sebbene nella misura minima consentita - del difensore che sia iscritto all'albo degli avvocati di altro distretto di corte di appello.

La valutazione finanziaria, in mancanza di dati analitici di riferimento, è stata redatta su una stima presuntiva dei costi medi per gradi di giudizio, relativi alle spese per la refusione dei costi alle parti alle quali è stata riconosciuta, in sentenza o con altro provvedimento, la scriminante della legittima difesa ai sensi dell'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto ovvero l'esclusione dalla punibilità ai sensi dell'art. 55, comma secondo c.p., per un delitto compiuto nell'ambito delle mura "domestiche" come intese ai fini del presente provvedimento.

Il dato è relativo ai procedimenti pendenti nel corso del 2016 - anno di riferimento più recente per il quale è possibile estrapolare un dato oggettivo - alla luce dei dati forniti dall'Ufficio centrale di statistica del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, confrontati con i dati forniti dall'Istituto Nazionale di Statistica e relativi alle cause definite per tipologia dei possibili reati avvenuti con perpetrazione di una violazione di domicilio, allo scopo utilizzando una stima prudenziale del 10% di ipotesi di legittima difesa e di eccesso colposo.

PROSPETTO I

Tipo di delitto	A Numero delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria	B Numero persone denunciate/arrestate	C Numero casi pendenti	D Numero casi definiti	Casi di legittima difesa/eccesso colposo (10% sui dati della colonna D)
Furti con strappo	16.672	1.824	912	274	27
Furti in abitazione	214.053	14.591	7.296	2.189	219
TOTALE	230.725	16.415	8.208	2.462	246

Pertanto, secondo il prospetto sopra riportato si può ipotizzare che vi sia una media di 246 casi all'anno per i quali lo Stato è chiamato ad anticipare le somme dovute per onorari e spese legali al difensore della persona alla quale è stata giudizialmente riconosciuta la scriminante soggettiva

della legittima difesa o dell'eccesso colposo ai sensi della presente proposta di legge, con un costo medio di assunzione erariale dell'onere, quantificato in circa 3.000,00 euro per tipologia di tutela legale.

Considerato in via prudenziale che una percentuale del 20% dei soggetti interessati dai casi in esame potrà avvalersi del ricorso al patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 76 del sopra citato D.P.R. 115/2002, per un ammontare di 147.735 euro, che trovano apposita copertura con tale istituto, l'onere complessivo dell'intervento normativo "de quo" può quantificarsi, prudenzialmente, in complessivi euro 590.940 all'anno.

I suddetti dati vengono riassunti nel Prospetto II qui di seguito riportato:

PROSPETTO II

Casi di legittima difesa/eccesso colposo (10% sui dati della colonna D del prospetto I)	Costo medio delle spese legali anticipate dallo Stato in euro	Costo medio totale delle spese legali anticipate dallo Stato in euro
246	3000	738.675
Gratuito patrocinio (20% dei casi)	Costo medio del gratuito patrocinio a carico dello Stato in euro	Costo medio totale delle spese per gratuito patrocinio in euro
49	3000	147.735
totale costo annuale (al netto del 20% per gratuito patrocinio)		590.940

Alla copertura dell'onere valutato in 590.940 euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente (Tabella A), triennio 2019-2021, utilizzando l'accantonamento del Ministero della giustizia, che presenta le occorrenti disponibilità.

Si rappresentano infine i possibili effetti finanziari, comunque positivi per l'Erario, di difficile quantificazione, derivanti dal comma 1 dell'articolo 8, secondo cui, nel caso di riapertura

delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata.

Articolo 9

(Modifica all'articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale)

La norma modifica, in parte, il comma 1 dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale. Tale modifica è finalizzata a trattare in udienza, con priorità assoluta, i processi relativi alle fattispecie delittuose di cui agli articoli 589 e 590 c.p. verificatesi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma e 55, secondo comma del codice penale.

Si tratta di una norma procedurale, rispondente a criteri di economicità processuale e di ampio respiro mediatico e sociale che, comunque, non è in grado di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, atteso che gli adempimenti sia delle cancellerie sono istituzionali ed ordinari: agli stessi, pertanto, potrà provvedersi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito



☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

23 GEN 2019



La relazione tecnico-finanziaria è positivamente verificata a condizione che l'articolo 8, comma 2, del testo del disegno di legge sia modificato come segue:

"2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 590.940 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia."